



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE GORLA DOMANI

Oggi 28 Dicembre 2022 alle ore 17,00 in seconda convocazione, essendo andata la prima deserta, si è riunita in via Aristotele angolo via Asiago (biblioteca), l'Assemblea dei soci dell'Associazione Gorla Domani per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statuto richieste per ammissione al RUNTS (Registro unico Nazionale Terzo Settore).
2. Varie ed eventuali.

Viene eletto presidente il socio Enzo Ettore Parmigiani e segretario il socio Guido Colombo. Il presidente, verificato che tutti i soci siano stati avvertiti e verificata la regolarità delle deleghe, verifica che sono presenti in proprio o per delega nr. **49** Soci su **91** dichiarando valida l'Assemblea.

Si passa ad esaminare il punto 1) all'O.d.G.: Il presidente espone i rilievi che ci sono stati presentati a seguito della nostra richiesta di migrazione al RUNTS e che riguardano modifiche al nostro Statuto relativamente agli

Art. 12 "Assemblea" e

Art. 15 - "Consiglio Direttivo"

ritenuti non allineati con l'attuale legislazione. Il presidente espone in dettaglio i rilievi ricevuti e le modifiche che si intende effettuare a sanatoria di tali rilievi. Dopo breve discussione entrambe le proposte di modifica vengono singolarmente approvate all'unanimità dei presenti, dando mandato al Consiglio Direttivo di dare immediata esecuzione alle azioni richieste per un corretto passaggio al RUNTS.

Nessun altro chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 17,45.

Il Segretario

Guido Colombo

Il Presidente

Enzo Ettore Parmigiani

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TRIBUTARIO DI MILANO 2

ATTO PROTOCOLLO N. 702/3

DEL 15 FEB. 2023

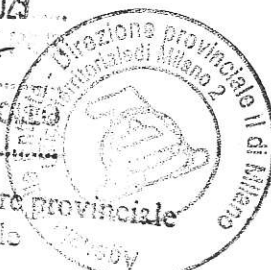
IMPOSTE ASSOCIATE

Euro 655,175

OLTR E SANZIONI DI BOLLO

Euro

Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



ASSOCIAZIONE GORLA DOMANI ODV

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - E' stata costituita in Milano il 13 02 1989 l'associazione denominata "GORLA DOMANI" con sede istituzionale e legale in Via Aristotele 2 20128 Milano. Telefono 3495800781.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

FINALITA'

Art. 2 - L'associazione Gorla Domani ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione Gorla Domani ODV non ha scopo di lucro e si propone di:

a) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla vita del quartiere attraverso iniziative idonee al raggiungimento dello scopo (culturali, sociali, ricreative, artistiche, ecc. con la sola esclusione delle attività partitiche);

b) ~~di~~ promuovere la discussione, lo studio, l'impostazione teorica e l'effettiva realizzazione di proposte di soluzione dei problemi locali, mediante l'incontro di tutte le componenti interessate.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati.

ATTIVITA'

Art. 3 - Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

a) L'associazione Gorla Domani ODV promuove in conformità al D.Lgs 105/18 art 5 comma F interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del DLgs 22 04 2004 numero 42 e successive modificazioni.

b) L'associazione Gorla Domani ODV promuove in conformità al D.L.gs 105/18 art 5 comma I l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 D.L.gs 105/18.

c) influire concretamente sulle scelte politiche e sociali che riguardino il quartiere, intervenendo presso gli Enti preposti.

d) attuare forme dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei cittadini.

e) sollecitare lo svolgimento dell'attività associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - L'attività dell'associazione si svolge in collaborazione con le altre associazioni esistenti aventi finalità consimili.

SOCI

Art. 5 - Possono far parte dell'associazione tutti coloro che accettino i principi e le norme stabilite dal presente Statuto. Gli aspiranti devono essere presentati da due soci ed essere ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 - I soci si distinguono in: fondatori sostenitori, ordinari.

Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo; sono soci sostenitori coloro che versano una quota non inferiore a cinque volte la quota sociale; sono soci ordinari coloro che versano la quota sociale. Tutti i soci hanno pari dignità.

Art. 7 - L'ammontare della quota sociale fissato dal Consiglio Direttivo dopo la sua nomina non può essere variato nel corso del periodo di carica dello stesso Consiglio Direttivo che l'ha

determinato.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per: morosità' constatata, dimissioni, decisione del Collegio dei Probiviri.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Gli organi statutari sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 10 - l'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da un rappresentante o suo delegato per ciascun aderente.

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata, con preavviso di almeno **otto** giorni, almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'esercizio ed ogni tre anni per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. La convocazione dev'essere fatta mediante lettera raccomandata o semplice avviso scritto a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 11 - Assemblee straordinarie potranno essere convocate tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà' opportuno o qualora un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta. Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 12 - Le deliberazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie sono prese **secondo le maggioranze previste dall'art. 1136 C.C.** Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 13 - Il diritto di convocazione e di voto in assemblea spetta ai soci in regola col pagamento della quota sociale; ogni socio, oltre al suo voto personale, può' rappresentare per delega non più' di tre soci. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Le votazioni devono avvenire per voto palese.

Art. 14 - All'atto di rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea elegge un proprio Presidente e un segretario che redige il verbale. Il Presidente procede alle dichiarazioni e proclamazioni di rito. Su eventuali reclami decide il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è costituito da sei consiglieri, scelti fra i soci, eletti dall'assemblea dei soci. Gli eletti restano in carica un triennio e sono rieleggibili. **Nel caso in cui vengano a mancare uno o più' membri del Consiglio Direttivo dovrà essere indetta un'assemblea straordinaria avente per oggetto l'elezione dei consiglieri mancanti.** Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente è demandata la rappresentanza legale dell'associazione. Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo provvede all'attività' e alla gestione sociale ed economica dell'associazione. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione dovrà' essere fatta a mezzo lettera raccomandata o semplice avviso scritto o telefonico da fare a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione.

Art. 18 - Il Consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla qualifica e verrà indetta un'assemblea straordinaria per la sua sostituzione.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità' sarà approvata la proposta cui aderisce il Presidente o, in sua mancanza, il Vicepresidente.

Le deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano, oltre al Presidente, almeno la metà' degli altri membri ed il Segretario. Le deliberazioni vengono trascritte in apposito libro verbale dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri ed ha l'incarico di controllare il bilancio e gli atti amministrativi dell'associazione verbalizzando il proprio parere che il Consiglio Direttivo comunicherà all'assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri; esso giudica inappellabilmente i casi di indegnità e di incompatibilità a far parte dell'associazione.

Art. 22 - Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, al sollecito disbrigo di tutti gli atti esecutivi deliberati dall'assemblea o dal Consiglio.

Art. 23 - Il Tesoriere provvede all'incasso delle quote ed al pagamento delle spese che siano deliberate dal Consiglio e cura il movimento finanziario dell'associazione redigendo il rendiconto finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi alla Assemblea dei soci per la approvazione.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 24 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo iniziale e dalle donazioni e lasciti; le entrate sono costituite dai contributi dei soci, dai contributi e dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai proventi derivanti dall'attività dell'associazione, nei limiti stabiliti dal presente statuto. L'associazione può acquistare, ricevere in donazione, comodato o usufrutto beni immobili sia da Enti privati o pubblici che da persone fisiche. Tali beni possono essere venduti, su parere unanime del Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto.

Art. 25 - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In nessun caso i proventi della attività della associazione possono essere divisi tra fra gli associati, neanche in forme indirette.

La quota associativa non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa, e non è rivalutabile.

L'associazione può deliberare il proprio scioglimento con la maggioranza dei 3/4 dei soci e, in tal caso, delibera l'erogazione dell'eventuale residuo attivo previo parere positivo dell'Ufficio Regionale RUNTS di cui all' art. 45 comma 1 del D.L.gs 117/17 qualora attivato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge a favore di altri enti del terzo settore, individuati dall' assemblea, che nomina il liquidatore. Enti del terzo settore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla FONDAZIONE SOCIALE ITALIA a norma dell'art. 9 comma 1 del D.L.gs 117/17.

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo ed allegato statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

MILANO 28/12/2022

